



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 2361A VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.03/2008 DEL 21/01/2008

**“PRINCIPI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI
TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
NELLA REGIONE PUGLIA”**



Regione Puglia
Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva

DISEGNO DI LEGGE
PRINCIPI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE PUGLIA

Relazione

Accanto ai tradizionali principi regolatori dell'azione amministrativa (legalità, imparzialità, buona amministrazione), nel corso dell'ultimo decennio (a partire dagli anni '90), ne è stato individuato uno nuovo: il principio di trasparenza.


Per trasparenza amministrativa si intende la necessità di garantire la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il mondo esterno. Tale principio è fondato sull'art.97 della Costituzione in cui è prescritto: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"; tale articolo prevede quindi il controllo diffuso sull'operato dei pubblici poteri da parte di tutte le persone fisiche e giuridiche, di seguito convenzionalmente denominate *cittadini*.

Prima del '90 vigeva il principio opposto: era in vigore l'art.15 del D.P.R. 3/57, che vietava al pubblico ufficiale di diffondere notizie, salvo vi fossero norme autorizzatrici espresse.

Con la L. 241 del '90, non a caso identificata, nel linguaggio comune, come Legge sulla Trasparenza, tale norma è stata abrogata ed è stata disposta la divulgabilità di atti e documenti, salvo i casi in cui vi siano norme esplicite che lo vietino. E' stato regolato, di conseguenza, il diritto di accesso agli atti amministrativi e sono stati istituiti gli Uffici Relazioni con il Pubblico per agevolare l'interlocuzione delle istituzioni con i cittadini e le imprese.

A distanza di circa 20 anni, la stessa legge appare ampiamente superata dalla normativa europea. Sin dal 2001 il Regolamento n. 1049/2001 ha profondamente innovato la disciplina in materia di "accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea".

In primo luogo, in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso, l'art. 6 del Regolamento menzionato stabilisce, senza equivoci, che "il richiedente non è tenuto a motivare la domanda".



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
PER LA CITTADINANZA ATTIVA
(Dott. ssa Carolina Scuderi)

In secondo luogo, non solo i cittadini dell'Unione, ma "qualsiasi persona fisica e giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro" può accedere a "tutti i documenti detenuti da un'istituzione" (europea), vale a dire tutti "i documenti formati o ricevuti dalla medesima".

Recentemente la Commissione europea ha assunto anche l'impegno di ristabilire un legame tra l'Europa e i suoi cittadini e di cercare di colmare il divario fisico e psicologico che impedisce alla gente di comprendere ciò che l'Europa fa e perché.

Per il vicepresidente della C.E., Siim Kallas, la trasparenza può ristabilire la fiducia nell'Europa; nella consapevolezza che questo principio da solo non basti, Mr. Kallas aggiunge che se si riesce a dimostrare ai leader, alle imprese, alla società civile e ai cittadini di tutte le nazioni che le politiche europee vengono realizzate in maniera aperta ed accessibile a tutti, allora si è sulla strada giusta.

La Regione Puglia sta affrontando la stessa sfida, forse ancora più ardua: passare dalla metafora della "casa di vetro" emersa negli anni '90 a quella dell'"ingresso libero", rimuovendo ogni dubbio circa la legittimità, per tutti, di conoscere, verificare e condividere le scelte che riguardano l'intera regione.

Con questa scelta politica, prima ancora che normativa, avente carattere pienamente "europeo", la Regione intende rendere comprensibili, alla comunità pugliese, i programmi, le attività ed i risultati raggiunti rispetto alle risorse utilizzate.

E' stato quindi predisposto uno schema di legge discusso in modo approfondito con la cittadinanza attiva, prima di passare al vaglio del Consiglio regionale.

Perché questa legge produca effetti positivi è infatti imprescindibile che sia condivisa, sostenuta e fruibile da parte dei cittadini: nessuna legge, nessuna strategia e, più in generale, nessuna politica, anche se ben elaborata, può produrre cambiamento o innovazione se non ha il sostegno politico, culturale e sociale delle comunità a cui si rivolge. Sono i cittadini infatti, singoli o associati, che determinano il successo o meno delle scelte politiche, praticandole e cogliendo le opportunità che queste offrono o ignorandole perché irrilevanti o inadeguate.

In tema di trasparenza in particolare, se non ci fosse un consenso di massa e una piena fiducia dei cittadini nelle istituzioni a fare da motore al difficile processo di innovazione delle pratiche amministrative e politiche, sarebbe veramente difficile produrre le evoluzioni attese.

Per poter considerare il punto di vista dei cittadini nella definizione della legge in questione, è stato attivato un percorso partecipativo che ha previsto:

- uno specifico piano di comunicazione finalizzato a far conoscere sia i contenuti del progetto di legge che le possibili modalità di partecipazione. Tale piano ha prodotto un'ampia campagna informativa attraverso l'affissione di manifesti, la diffusione di depliant, le



inserzioni su quotidiani, la trasmissione di uno spot televisivo e la realizzazione di pagine web all'interno del sito istituzionale della Regione Puglia;

- incontri pubblici con le parti sociali;
- l'assemblea pubblica delle associazioni regionali che ha avuto per titolo "LEGGE SULLA TRASPARENZA ... LA PAROLA AI CITTADINI".

Concludendo il processo partecipativo, si può rilevare che la comunità pugliese ha ampiamente accolto l'invito a partecipare alla definizione di tale legge che riguarda tutti i cittadini. Sono pervenute infatti dalla cittadinanza attiva circa 250 proposte di emendamento che, con contributi innovativi, hanno modificato sostanzialmente il disegno di legge originario.

Tutte le proposte giunte all'Assessorato sono state esaminate, ordinate per classi e, nella maggior parte dei casi, accolte come emendamenti ex novo o come parte integrativa ai singoli articoli di riferimento.

La prima classe riguarda l'**ambito soggettivo** di applicazione della legge, non ben specificato nella prima bozza posta all'attenzione della cittadinanza. In sostanza, grazie ai contributi dei cittadini, sono stati individuati gli enti tenuti ad osservare la legge in questione, riportati integralmente in un nuovo articolo inserito ad hoc.

Un altro elemento suggerito dai cittadini, e riportato nel nuovo schema, è il principio di **qualità** che si integra con quelli di imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, a cui deve conformarsi l'attività dei soggetti interessati all'applicazione della legge.

Suggerito ex novo un articolo che esplicita chiaramente la **titolarità del diritto di accesso** a chiunque ne faccia richiesta, anche indipendentemente da un interesse personale e diretto: è questo il più importante valore aggiunto introdotto da questa legge rispetto alla normativa nazionale. La legge statale 241/90 infatti consente l'accesso ai soli soggetti portatori di un interesse concreto e diretto, anche di natura collettiva, come ad esempio nel caso delle associazioni ambientaliste, ed è volta, quindi, principalmente a prevenire i ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa. Si tratta di un obiettivo diverso da quello perseguito dalla Giunta regionale pugliese che mira invece a garantire la generale conoscibilità degli atti da parte dei cittadini e dei contribuenti promuovendo il diritto di cittadinanza e di partecipazione.

Su esplicita richiesta dei cittadini è stato introdotto il **principio di ragionevolezza dei costi** da prevedere per l'accesso alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni; la dizione "ragionevolezza" prevede che il cittadino richiedente sia tenuto a pagare solo i costi vivi e reali.

Sono stati recepiti anche i suggerimenti che mirano ad assicurare la massima diffusione e conoscibilità di tutti gli atti a rilevanza esterna, attraverso la loro **pubblicazione sul portale**



istituzionale regionale, salvaguardando il **diritto alla riservatezza** previsto dalle leggi vigenti. Nei fatti, la proposta di impiego della telematica, lungi dal costituire un onere aggiuntivo per le amministrazioni pubbliche, può consentire l'affrancamento, per gli uffici, dal consistente volume di lavoro, tempo e costi, attualmente destinato al soddisfacimento delle ordinarie richieste per via cartacea.

In merito ai temi dell'informazione e comunicazione istituzionale, è stata accolta la proposta di **costruzione di una rete tra l'URP della Regione Puglia** (articolato a livello regionale e provinciale), **gli URP dei vari enti locali e le altre strutture** destinate alla comunicazione con cittadini, enti e imprese. La "rete" è volta a favorire la massima diffusione delle informazioni sull'attività della Regione, degli enti locali e dei vari organismi ad essi facenti capo. E' stato inoltre previsto per gli URP il compito di recepire le esigenze delle singole realtà territoriali.

Rispetto all'istituzione della **Commissione regionale per la Trasparenza**, sono pervenute numerose riserve circa l'utilità di istituire un ulteriore organismo di controllo che avrebbe rischiato di essere un duplicato di altri già presenti o comunque di sovrapporsi al ruolo dei dirigenti. Tenendo conto dei suggerimenti dei cittadini, si è ritenuto di eliminare tale Commissione.


È stato eliminato integralmente l'articolo relativo al **riutilizzo delle informazioni** perchè, come evidenziato dalla cittadinanza, solo apparentemente correlato alla trasparenza amministrativa. In realtà, tale tema riguarda esclusivamente gli operatori economici presenti sul mercato e non i singoli cittadini.

La scelta degli esperti, **componenti delle commissioni aggiudicatrici in materia di appalti pubblici**, era inizialmente circoscritta al mondo accademico e della pubblica amministrazione. Con il nuovo testo il campo di individuazione degli esperti viene esteso a tutti coloro che sono dotati di particolare qualificazione professionale.

Un'ulteriore modifica di rilievo apportata allo schema di legge riguarda l'introduzione del rispetto del **Patto di integrità** ossia l'impegno espresso, da parte dei partecipanti alle gare d'appalto, a mantenere un comportamento corretto, leale e trasparente che garantisca la libera concorrenza e le condizioni di eguaglianza della gara.

Relativamente ai concorsi pubblici, a seguito delle proposte dei cittadini, è stato inserito l'obbligo, per i destinatari della legge, di **assicurare la massima trasparenza in tutte le fasi della procedura concorsuale** compresi **gli esiti delle prove**.

La scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici, non è più limitata al mondo accademico e della pubblica amministrazione, escludendo tutti coloro che ricoprono incarichi politici e sindacali.



(Signature)
 A. RISPONDI
 (Dott. U. M.)

Il conferimento all'esterno di incarichi professionali e di consulenza prevede ora l'esplicito riferimento al rispetto delle **pari opportunità di genere**.

Il tema delle **sanzioni e procedure disciplinari** applicabili ai dipendenti pubblici condannati, previsto nella bozza originaria, viene eliminato dalla presente disposizione legislativa perché regolato da apposite norme contenute nei CCNL.

Numerose segnalazioni pervenute in merito all'espressione "atti amministrativi" hanno indotto a rivederne l'utilizzo e a sostituirla con la locuzione più generica "**atti e documenti**", inclusiva di qualsiasi contenuto informativo su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza degli enti interessati dalla presente legge, in linea con il Reg. CE n. 1049/2001.


Molteplici contributi hanno affrontato il tema della chiarezza degli atti e dei documenti, determinando una integrazione del relativo articolo. Per garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti hanno l'obbligo di redigere atti e documenti con un **linguaggio chiaro e comprensibile** e di esplicitare il significato di termini tecnici, giuridici, sigle e abbreviazioni. Viene inoltre assicurata la comprensibilità e accessibilità anche ai cittadini con disabilità visive ed uditive.

Svariate proposte hanno evidenziato la necessità di introdurre nella legge un articolo aggiuntivo sulla promozione dell'**etica pubblica**, da più parti indicata come indispensabile per imprimere uno slancio positivo al progresso sociale e culturale della nostra società. Anche tali proposte sono state recepite.


Le riserve avanzate dalla cittadinanza, in merito all'eccessivo numero dei regolamenti attuativi, hanno determinato la decisione di prevedere, a valle dell'approvazione della legge, la stesura di un **unico regolamento** per la relativa attuazione e di fissare una precisa scadenza temporale per la sua emanazione.

E' stata recepita la proposta di utilizzare l'espressione "**ai sensi della vigente normativa in materia**" al posto degli espliciti riferimenti legislativi contenuti nello schema originario per garantire un collegamento dinamico e aggiornato al quadro normativo vigente. Tutti i riferimenti di interesse sono stati comunque riportati nelle note allegate alla legge.

Segue la descrizione sintetica dei contenuti della legge come modificata dalla cittadinanza attiva.



Il **capo I** riporta le finalità della legge, che consistono nella definizione di principi e linee guida per assicurare la trasparenza, e individua gli enti interessati.



Il **capo II** norma le garanzie fondamentali in materia di trasparenza dell'attività amministrativa regionale: introduce il diritto di cittadinanza amministrativa, la promozione dell'etica pubblica, e il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti e alle informazioni; prevede l'ulteriore sviluppo della rete telematica regionale per la raccolta e diffusione del patrimonio informativo pubblico, con particolare attenzione alla fruibilità da parte di persone diversamente abili e il potenziamento del sistema di informazione e comunicazione istituzionale comprendente servizi, professionalità e strumenti appositi.

La tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici regionali è l'ambito trattato dal **capo III** che sancisce i principi che la Regione Puglia e tutti gli Enti regionali sono tenuti a rispettare. Prevede, tra l'altro, che ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, sia immediatamente pubblicata per via telematica nel Portale Unico della Regione Puglia, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di tutela della riservatezza. Richiede inoltre che la nomina di esperti nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici sia puntualmente motivata in base ai *curricula* dei soggetti designati e dispone infine il rispetto del Patto di integrità con cui i partecipanti alle gare si impegnano a conformare la propria condotta a principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il **capo IV** tratta la tutela della trasparenza in materia di personale della Regione e di incarichi esterni. In particolare individua i principi a cui conformarsi nelle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego pubblico, anche a tempo determinato. Prevede quindi un'adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l'imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatizzati.

Rispetto al conferimento di incarichi esterni, l'innovazione, in termini di trasparenza, sta nell'introduzione di un elenco degli stessi, pubblicato sul Portale Unico della Regione, nel quale siano indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento ed i corrispettivi previsti, consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico. Ciò vale anche per gli incarichi conferiti a dipendenti regionali.

Il **capo V** affronta il problema del linguaggio utilizzato nei testi amministrativi introducendo il principio della chiarezza degli atti amministrativi per garantirne la comprensibilità e quindi la trasparenza.

Il **capo VI** definisce le norme attuative finali.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art 34 della L.R.28/01



Handwritten signature and date '02/11/2011'.


Ringraziamo, per la preziosa collaborazione in sede di redazione della prima bozza di legge, il pool di esperti costituito da:

- Nicola Colaiani, professore ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari,
- Raffaele Guido Rodio, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari,
- Ernesto Sticchi Damiani, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce,
- Giulio Calvani, avvocato amministrativista e consulente di enti locali,
- Massimo Monteduro, ricercatore di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce,
- Paolo Tannoia, praticante avvocato e specializzato in e-government e management della pubblica amministrazione,
- Francesco Bitetto, dirigente del Settore LLPP della Regione Puglia,
- Domenico Console, dirigente del Settore Appalti e Contratti della Regione Puglia,
- Angelo Di Summa, dirigente del Settore Personale e Organizzazione della Regione Puglia,
- Vincenzo Ligori, già dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia,
- Maria Sasso, dirigente del Settore E-government, E-democracy e Cittadinanza Attiva della Regione Puglia.

Menzione particolare a Giulio Calvani e Paolo Tannoia, oltre che al funzionario regionale Leonardo Rubino, per aver seguito e portato a sintesi tutti i contributi pervenuti dalla Cittadinanza Attiva all'interno del processo partecipativo descritto.

Guglielmo Minervini

Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE
PUGLIA

U. n.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE
PUGLIA
(Autore: Leonardo Rubino)

DISEGNO DI LEGGE

PRINCIPI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE PUGLIA

**CAPO I
Principi**

**Art. 1
Finalità**

- 1. La presente legge detta principi e linee guida per assicurare, nell'ambito della Regione Puglia, la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività politica ed amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

**Art. 2
Enti interessati**

- 1. La presente legge si applica alla Regione Puglia nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.
- 2. Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi ed associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.

**CAPO II
Garanzie fondamentali**

**Art. 3
Diritti di cittadinanza amministrativa**

- 1. La Regione Puglia garantisce i diritti di cittadinanza amministrativa attraverso l'osservanza effettiva e rigorosa dei seguenti principi:
 - a) informazione sulle attività svolte dalla Regione;
 - b) accesso ai documenti e alle informazioni amministrative;
 - c) semplificazione e qualità della regolazione nell'azione amministrativa;
 - d) pubblicità, imparzialità, proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - e) partecipazione ai procedimenti amministrativi e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;
 - f) qualità dei servizi pubblici, perseguita anche con l'adozione delle "Carte dei servizi" con la previsione di strumenti che consentano di esigerne l'applicazione;
 - g) conoscibilità dei risultati dell'azione amministrativa.

**Art. 4
Promozione dell'etica pubblica**

- 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sulla trasparenza, intende promuovere il rispetto dell'etica pubblica nell'elaborazione e attuazione delle politiche regionali. A tal fine si impegna a predisporre un codice etico condiviso cui improntare i comportamenti di enti e organizzazioni pubbliche.



66

U.A.

U. GIUNTA REGIONALE PUGLIA
 (Dott. ...)

Art. 5
Informazione e partecipazione

1. L'attività dei soggetti di cui all'art.2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia, ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario.
2. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, ai procedimenti amministrativi, tutti i soggetti di cui all'art.2, sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività.

Art. 6
Accesso agli atti e ai documenti

1. La Regione Puglia riconosce e garantisce alle persone fisiche o giuridiche, singole e associate, il diritto di accedere agli atti e documenti amministrativi, previa motivazione, anche non connessa ad un interesse diretto, e nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare riferimento al diritto alla riservatezza e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il diritto di accesso è garantito anche da enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione e dai concessionari dei servizi pubblici regionali.
3. Sono altresì tenuti a garantire il diritto di accesso ad atti e documenti, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, anche gli Enti locali, i loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli Enti locali, nonché i concessionari di servizi pubblici locali.

Art. 7
Promozione della trasparenza amministrativa

1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all'art.2 promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l'accesso, a costi ragionevoli, alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche mediante l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. A tale scopo la Regione, d'intesa con gli altri soggetti di cui all'art.2, favorisce l'istituzione di portali elettronici, tra di essi coordinati e resi tecnicamente compatibili, finalizzati alla concentrazione delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni, al fine di assicurare la massima fruibilità e completezza delle stesse, anche allo scopo di snellire l'attività delle amministrazioni locali e di facilitare l'interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da più enti pubblici o privati.
3. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all'art.2 assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul portale istituzionale.
4. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
5. Con il regolamento di cui al successivo art.25, si provvederà a specificare i modi, i tempi ed i limiti dell'accesso ai documenti e agli atti della Regione Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite e del diritto alla riservatezza.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. U. ...)

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dott. ...)

Art. 8
Patrimonio informativo pubblico


1. I soggetti di cui all'art.2 sono tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico interesse.
2. Il suddetto obbligo è assolto mediante la diffusione e l'utilizzo integrato, nell'ambito regionale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare attraverso l'implementazione e lo sviluppo della Rete Telematica della Regione Puglia.

Art. 9
Portale Unico della Regione

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art.7 c.1, è istituito il Portale Unico della Regione Puglia, servizio telematico finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel territorio regionale ed alla loro libera distribuzione. Dal portale della Regione Puglia si accede alle informazioni dei portali regionali settoriali, che mantengono comunque la propria autonomia organizzativa e finanziaria.
2. In attuazione della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, il Portale Unico della Regione Puglia, in quanto sito istituzionale, dovrà rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità.
3. Il Portale Unico della Regione, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di amministrazione digitale, contiene l'indicazione precisa del trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione Puglia, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi comunque denominati.
4. Il Portale Unico della Regione pubblica, altresì, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del Presidente della Regione Puglia, dei membri della Giunta e dei Consiglieri Regionali.
5. Tutti i documenti e le informazioni contenuti nel Portale saranno fruibili gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
6. Con il regolamento di cui al successivo art.25, si provvederà a disciplinare i servizi del Portale e le modalità della loro erogazione.

Art. 10
Informazione e comunicazione istituzionale

1. L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art.2 c.1, in applicazione, delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:
 - a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati;



IL SEGRETARIO REGIONALE
[Signature]

AL SEGRETARIO REGIONALE
[Signature] 3
(Dott. G. Corrado)

- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi ritenuti particolarmente rilevanti.
2. A tali fini, la Regione Puglia si dota di un sistema di informazione e comunicazione comprendente servizi, professionalità e strumenti appositi.

Art. 11
Uffici per le Relazioni con il Pubblico

1. Per lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale, di cui al precedente art. 10, operano gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP).
2. Gli URP sono istituiti presso ciascun capoluogo di provincia della Regione Puglia e svolgono un ruolo strategico nell'avvicinare l'Amministrazione regionale alle differenti realtà territoriali mediante la comunicazione istituzionale.
3. In particolare l'URP è la struttura preposta all'attività di comunicazione sia esterna, in quanto rivolta agli utenti, che interna, in quanto realizzata nell'ambito della Regione Puglia e degli altri soggetti di cui all'art.2 c.1.
4. L'URP ha il compito di favorire il rapporto tra Amministrazione e utenti, garantendo il diritto all'accesso e alla partecipazione, nonché l'informazione sull'attività della Regione. Spettano all'URP, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) dare informazioni sulle attività istituzionali della Regione;
 - b) fornire assistenza nei procedimenti a cui l'utente è interessato, anche orientandolo verso strutture e personale che, possano dare informazioni corrette e puntuali su questioni o pratiche che lo riguardino;
 - c) acquisire conoscenze circa la domanda di servizi pubblici da parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa offerta, mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione per i servizi erogati;
 - d) promuovere forme di partecipazione e cittadinanza attiva anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;
 - e) recepire le esigenze delle singole realtà territoriali.
5. Per favorire la massima diffusione delle informazioni sulle attività della Regione, l'URP regionale opera in collaborazione e coordinamento con gli URP istituiti presso gli Enti e Organismi di cui all'art. 2.
6. La Regione cura il raccordo operativo e funzionale degli URP con le altre strutture di informazione e comunicazione operanti nel territorio a favore di imprese, enti e persone singole o associate.

Art. 12
Altri Strumenti di informazione e comunicazione istituzionale


1. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
2. Al fine di rendere accessibile e partecipata l'azione della Regione Puglia, in ogni Settore della Regione si dovrà prevedere la figura del referente della comunicazione, incaricato di facilitare il flusso di informazioni con la struttura di appartenenza, nonché di curare i collegamenti con l'URP e con il portale elettronico.



U. 12

-11-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Signature]
(2008/2010)



**Art. 13
Formazione professionale**

1. I soggetti di cui all'art.2 della presente legge individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e ne programmano la relativa formazione.

**Art. 14
Trasparenza dell'attività del Consiglio Regionale**

1. In attuazione dei principi inerenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a disciplinare i modi, i tempi e i limiti dell'accesso agli atti amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla presente legge e dalla normativa vigente in fatto di trasparenza, nonché di riservatezza nei casi previsti dalla legge.

**CAPO III
Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici regionali**

**Art. 15
Trasparenza nel settore degli appalti pubblici**

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici la Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all'art.2 c.1, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i provvedimenti finalizzati alla indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
- b) per gli appalti di lavori pubblici i soggetti di cui all'art.2 c.1 assumono, quale parametro di riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento da quest'ultimo;
- c) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati sul Portale Unico della Regione;
- d) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel Portale Unico della Regione Puglia, affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;
- e) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in casi di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;
- f) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai *curricula* dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto.

**Art. 16
Patto di integrità**

1. I soggetti di cui all'art.2 della presente legge, all'interno dei bandi di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150.000, prevedono, nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare



Handwritten signature and stamp on the bottom left corner.

Handwritten signature and stamp on the bottom right corner.

la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti.

CAPO IV

Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni e concessione di benefici economici

Art. 17

Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale della Regione

- 1. Le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all'art. 2 c.1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in materia.
- 2. In particolare si deve garantire:
 - a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l'imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatizzati per l'espletamento di eventuali prove pre-selettive e per la correzione degli elaborati;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - c) massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;
 - d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni.
 - e) Nel caso in cui gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione intendano avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro temporaneo, dovranno preventivamente comunicarlo al dirigente del settore personale, indicando la Società o l'Ente di cui intendono avvalersi e le condizioni di fatto che giustificano il ricorso a tale procedura.

Art. 18

Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni

- 1. Il conferimento all'esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la Regione Puglia.
- 2. La Regione e tutti gli enti elencati all'art.2 assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.
- 3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a 70.000 euro sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio dell'ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori. Il valore stimato potrà



Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.

essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le variazioni dei prezzi pubblicati dall'Istat.

- 4. Il Settore Personale costituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul Portale Unico della Regione, nel quale siano indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento ed i corrispettivi previsti. L'elenco deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.
- 5. Gli altri soggetti di cui all'art.2 della presente legge, provvedono alla istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del Portale Unico della Regione Puglia.

Art.19
Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e servizi


- 1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 1 sono tenuti a comunicare alla struttura committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.
- 2. I dirigenti delle strutture che hanno aggiudicato l'appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti elenchi sul Portale Unico della Regione.
- 3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.

Art. 20
Disposizioni particolari in materia di trasparenza dell'attività del personale dipendente

- 1. La Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art.2 curano la redazione annuale degli elenchi completi dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico esterno conferito ai dipendenti. Tali elenchi sono resi pubblici mediante inserimento sul Portale Unico della Regione.

Art. 21
Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici regionali

- 1. La Regione Puglia istituisce l'Albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria a carico del bilancio regionale.
- 2. Tale Albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e consultabile liberamente dal cittadino, contiene:
 - a. la denominazione del soggetto beneficiario;
 - b. la struttura che ha proposto il beneficio;
 - c. la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;
 - d. il tipo e l'entità del contributo erogato.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
 (Dott. Francesco...)

16

- 3. Con successivo regolamento di cui all'art. 25 saranno individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell'albo, nonché i raccordi operativi con il settore Ragioneria.

CAPO V
Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi

Art. 22
Chiarezza degli atti e dei documenti

- 1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Puglia e degli altri soggetti di cui all'art.2 devono essere redatti con un linguaggio chiaro e comprensibile.
- 2. L'eventuale uso di termini tecnici, giuridici, nonché di sigle e abbreviazioni deve essere seguito dall'esplicitazione del rispettivo significato.
- 3. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con disabilità visive ed uditive.

CAPO VI
Norme attuative finali

Art. 23
Verifica e valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali.

Art. 24
Norma finanziaria

- 1. Agli eventuali oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà in sede di adozione del regolamento di cui al successivo art. 25.

Art. 25
Norma finale

- 1. Con apposito regolamento, da emanarsi non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà a definire le disposizioni attuative delle norme in essa contenute.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consigliere il 22/01/2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
DALL'IS (21/12/07)
Dati, 21/12/2007

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL C.O.D.
(Dati, Vincenzo 21/12/07)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGIONALE
Dati, Vincenzo 21/12/07